

Interrogazione n. 61

presentata in data 15 dicembre 2025

a iniziativa del Consigliere Nobili

Sito abbandonato con presenza di amianto a Monteciccardo: interventi urgenti e ruolo della Regione Marche

a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere regionale,

PREMESSO CHE

- Nel centro del paese di Monteciccardo, oggi Municipio del Comune di Pesaro, è presente un immobile abbandonato e in avanzato stato di degrado, la cui copertura in amianto è crollata al suolo, frantumandosi in numerosi frammenti;
- All'interno del fabbricato, facilmente accessibile poiché aperto e non delimitato, sono presenti anche sostanze inquinanti quali vernici e solventi, lasciate incustodite da oltre un decennio;
- Il sito risulta di proprietà di una società il cui legale rappresentante e amministratore è deceduto; i chiamati alla successione hanno formalmente rinunciato all'eredità, determinando una situazione di fatto priva di un proprietario attivo e individuabile;
- A seguito delle segnalazioni di un gruppo di cittadini del Municipio di Monteciccardo, l'ASUR Marche (oggi AST Marche) è intervenuta sin dal 2018, rilevando il "totale stato di abbandono e incuria" dello stabile, caratterizzato da folta vegetazione, lastre di amianto rotte e accatastate a terra, esposizione diretta a persone e animali e assenza di recinzione. Anche la Polizia Locale ha effettuato molteplici sopralluoghi negli anni successivi senza intervenire con alcun procedimento successivo finalizzato alla bonifica;
- Nel 2019 l'ARPAM ha eseguito una perizia tecnica, confermando la presenza di fibre di amianto di tipo crisotilo, altamente pericolose per la salute umana;
- Il Comune di Monteciccardo prima e il Comune di Pesaro poi, a seguito della fusione, hanno emesso almeno tre ordinanze dirigenziali indirizzate ai proprietari, affinché provvedessero alla bonifica del sito. Tali ordinanze non sono mai state eseguite;
- Sono stati informati formalmente anche la Regione Marche e il Prefetto di Pesaro-Urbino, senza che a oggi si siano registrate iniziative finalizzate a superare l'impasse e a garantire la bonifica dell'area;

CONSIDERATO CHE

- la situazione descritta configura un caso di abbandono di rifiuti pericolosi, tra cui amianto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;
- sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale, può integrarsi un'ipotesi di disastro ambientale di tipo progressivo, quando la compromissione dell'ambiente e della salute pubblica è prodotta da immissioni tossiche protratte nel tempo, con effetti gravi e duraturi sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria;
- l'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 prevede che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non siano individuabili o non ottemperino e non provvedano né il proprietario né altri soggetti interessati, gli interventi di bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo le priorità del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate;
- il medesimo articolo stabilisce che le Regioni possono istituire appositi fondi di bilancio per anticipare le somme necessarie agli interventi di bonifica;
- è competenza regionale procedere al censimento delle aree a rischio amianto, aggiornandolo periodicamente e inserendovi i siti contaminati.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

1. Se la Regione Marche intenda adottare ogni iniziativa di propria competenza relativamente alla grave situazione ambientale e igienico-sanitaria del sito di Monteciccardo, anche in relazione alla tutela della pubblica incolumità e alla qualificazione del contesto come area contaminata da amianto;
2. Se il sito di Monteciccardo sia stato inserito nel censimento regionale delle aree contenenti amianto, come previsto dalla normativa vigente, e in caso negativo per quali motivi tale aggiornamento non sia stato effettuato;
3. Se la Regione abbia effettuato una valutazione sulla necessità di procedere d'ufficio alla bonifica, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006, e se abbia definito il livello di priorità del sito nell'ambito del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate;
4. Se la Regione abbia istituito o intenda istituire un apposito fondo di bilancio per sostenere gli interventi di bonifica necessari alla messa in sicurezza dell'area;
5. Quali interlocuzioni siano intercorse tra Comune e Regione per definire le rispettive responsabilità operative.